

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Progetto

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 settembre 2010¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 2010²,
decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 2003³ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Art. 20 lett. b

Nella misura in cui la nuova perequazione preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue:

- b. i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro cinque anni dall'entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011 qualora il termine di referendum decorra infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2010 5249
2 FF 2010 5257
3 RS 613.2

